



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**Sezione Procedure Concorsuali**

dott. **Francesco Parisoli** presidente  
dott. **Simona Boiardi** giudice  
dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**letto** il ricorso n. 29/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 CCII dal sig. **Morgan Marchetti** (cf: MRCMGN80M05A726I), nato a Bazzano (BO) il 05/08/1980 e residente a Casalgrande, via Antonino Caponnetto n. 15, con l'assistenza degli avv.ti Claudio Bianchini e Giovanna Pellegrini;

**vista** la relazione particolareggiata della dott.ssa Rosita Borghi, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

**ritenuta** l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), CCII, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

**osservato**, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile in parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta emerge che l'impresa individuala avviata dal debitore risulta cancellata da più di un anno;

**rilevato** che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, CCII;

**ritenuto** che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Marchetti per circa euro 114.000,00, riferibili per la maggior parte a imposte non pagate e finanziamenti non rimborsati;

**rilevato** che il ricorrente è proprietario di:

- un'autovettura Ford modello Focus targata FF284NB, immatricolata nell'anno 2016 e approssimativamente stimata in euro 7.700,00 circa;

- quota di 5/100 di un immobile (adibito a casa familiare) sito in Comune di Casalgrande (RE), località Dinazzano, via Antonino Caponnetto n. 15 (quota stimata approssimativamente in euro 6.000,00);

- dossier titoli BPER Banca n. 34-1116604 – controvalore al 30/11/2022 euro 8.168,00 (cointestato con la moglie sig.ra Monica Brighenti);

**rilevato** ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta Porcelanosa Srl, con sede in Sassuolo (MO), e ha dichiarato di percepire una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.600,00 (con corresponsione di tredicesima e quattordicesima rata);

**che** la moglie del ricorrente risulta impiegata presso BPER Banca SpA e ha dichiarato di percepire una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.800,00 (i cud prodotti evidenziano, nell'ultimo anno, un reddito annuo complessivo di circa euro 27.000,00, al netto delle ritenute applicate);

**considerato** che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), CCII, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

**rilevato**, in proposito, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie sig.ra Monica Brighenti e dai figli minori Leonardo e Lorenzo ed è stato indicato in euro 2.500,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

**ritenuto** che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

**rilevato** che il debitore, nel riparto delle spese con la moglie, ha dichiarato che quest'ultima provvede personalmente al versamento delle rate mensili per tre prestiti cointestati con il marito (finanziamento Ford Credit FCE Bank plc n. 000016004001540666 del 12/10/2016 quota residua euro 1.895,5; mutuo ipotecario BPER Banca SpA n. 340034026303656688 del 12/10/2012 quota residua euro 28.254,19; mutuo ipotecario BPER Banca SpA n.



340034011703804370 del 20/05/2015 quota residua euro 28.915,87) per circa euro 800,00 e che pertanto resterebbero a suo carico circa euro 1.500,00 mensili (la moglie contribuirebbe alle spese familiari nella misura di circa euro 1.000,00 mensili);

**che** il ricorrente ha chiesto che siano escluse dalla liquidazione «*le somme dovute dal ricorrente per i suddetti finanziamenti considerando il vincolo di solidarietà con la signora Brighenti e la circostanza che tali contratti non siano risolti in quanto tutt'ora onorati con regolarità e puntualità*»;

**che** alla luce di quanto sopra, il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 109,00 mensili;

**ritenuto**, anzitutto, che la normativa applicabile alla liquidazione controllata non consenta di escludere in maniera selettiva determinati debiti del ricorrente, aprendo viceversa il pari concorso di tutti i creditori sul patrimonio del sovraindebitato;

**che** pertanto anche i debiti verso la finanziaria e BPER Banca SpA parteciperanno in concorso alla stessa stregua di tutti gli altri (senza nulla togliere alla possibilità che la sig.ra Brighenti possa in via autonoma ed in quanto coobbligata proseguire nel versamento delle rate);

**ritenuto** dunque che l'ammontare delle spese a carico del ricorrente può essere considerato pari ad euro 1.250,00;

**osservato** che l'indicazione della somma che mensilmente il debitore verserebbe in favore della procedura (euro 109,00) è quindi meramente indicativa poiché invero egli dovrà versare tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (salvo quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali (ivi compresa tredicesima e quattordicesima mensilità), come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

**che** sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

**rilevato** che il ricorrente ha chiesto che l'autovettura di sua proprietà, il saldo attivo dei conti correnti (c/c n. 808010 acceso presso BPER Banca SpA; c/c n. 1653077 acceso presso BPER Banca SpA; c/c n. 2616620 acceso presso BPER Banca SpA) e il controvalore pro quota del dossier titoli siano esclusi dalla liquidazione, la prima poiché necessaria alla ricorrente per recarsi al lavoro e per esigenze familiari e il denaro e i titoli per fare fronte alle esigenze di vita;

**osservato** che l'art. 268 prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli



indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

**ritenuto** che nella specie non ricorrano i presupposti per escludere dalla liquidazione denaro e titoli, per la quota di competenza del ricorrente;

**che** quanto all'autovettura, invece, tenuto conto della distanza della residenza dal luogo di lavoro e delle prevedibili esigenze di una famiglia composta anche da due figli minori, un'interpretazione dell'art. 268, comma 4, che tenga conto della *ratio* delle norme del CCII in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), può portare a far rientrare la relativa esclusione tra le eccezioni contemplate dal comma 4;

**rilevato** in tutti i casi che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275, dovendosi procedere anche alla vendita della quota di proprietà del ricorrente dell'immobile costituente la casa familiare;

**rilevato**, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**che** deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), CCII;

#### **p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. **Morgan Marchetti** (cf: MRCMGN80M05A726I), nato a Bazzano (BO) il 05/08/1980 e residente a Casalgrande, via Antonino Caponnetto n. 15;

**II.** nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

**III.** nomina Liquidatore la dott.ssa Rosita Borghi, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

**IV.** dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**V.** assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**VI.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione dell'autovettura Ford modello Focus targata FF284NB;



**VII.** ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

**VIII.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.250,00;

**IX.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

**X.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**XI.** dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

**XII.** stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, ai ricorrenti, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 02/03/2023, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

**il giudice rel.**

**Niccolò Stanzani Maserati**

**il presidente**

**Francesco Parisoli**

